Ecclesiae de mysterio

Articolo 7 Le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero

§ 1. In alcuni luoghi le celebrazioni domenicali(90) sono guidate, per mancanza di presbiteri o diaconi, da fedeli non ordinati. Questo servizio, valido quanto delicato, viene svolto secondo lo spirito e le norme specifiche emanate in merito dalla competente Autorità ecclesiastica.(91) Per guidare le suddette celebrazioni il fedele non ordinato dovrà avere uno speciale mandato dal Vescovo, il quale avrà cura di dare le opportune indicazioni circa la durata, il luogo, le condizioni e il presbitero responsabile.
§ 2. Tali celebrazioni, i cui testi devono essere quelli approvati dalla competente Autorità ecclesiastica, si configurano sempre come soluzioni temporanee.(92) È proibito inserire nella loro struttura elementi propri della liturgia sacrificale, soprattutto la « preghiera eucaristica » anche se in forma narrativa, per non ingenerare errori nella mente dei fedeli.(93) A tale scopo deve essere sempre ribadito ai partecipanti a queste celebrazioni che esse non sostituiscono il Sacrificio eucaristico e che il precetto festivo lo si soddisfa soltanto partecipando alla S. Messa.(94) In tali casi, laddove le distanze e le condizioni fisiche lo permettano, i fedeli devono essere stimolati e aiutati a fare il possibile per adempiere al precetto.

Note

(90) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-28; C.I.C., can. 1248, § 2.
(91) Cf C.I.C., can. 1248, § 2; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter oecumenici (26 settembre 1964), n. 37: AAS 66 (1964), p. 885; Sacra Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero Christi Ecclesia (10 giugno 1988), Notitiae 263 (1988).
(92) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione (5 giugno 1993): AAS 86 (1994), p. 340.
(93) Sacra Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 35: l.c.; cf anche C.I.C., can. 1378, § 2, n. 1 e § 3; can. 1384.
(94) Cf C.I.C., can. 1248.